

(N. 2126)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei lavori Pubblici
(TOGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio
(ZOLI)

e col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 AGOSTO 1957

Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani.

ONOREVOLI SENATORI. — In base al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, l'Ente acquedotti siciliani, istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24, provvede al finanziamento delle opere di costruzione, completamento e sistemazione degli acquedotti nonché di costruzione di altre opere igieniche connesse:

a) con le somme assegnate a favore dell'Ente;

b) con il ricavo dei mutui di favore da contrarre a termini dell'articolo 4 della citata legge n. 24.

Alla spesa complessiva delle opere viene fatto fronte, fino alla concorrenza del 50 per cento, con le assegnazioni di cui alla lettera a) e per il residuo 50 per cento a mezzo dei mutui di favore di cui alla lettera b).

Il citato decreto legislativo n. 774 ebbe ad assegnare all'Ente la somma di lire 1 miliardo, erogabile in due rate uguali negli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, mentre con l'articolo 3 l'E.A.S. veniva autorizzato a contrarre mutui fino al limite complesivo di lire 3 miliardi.

Successivamente con leggi 2 dicembre 1951, n. 1549, e 19 marzo 1955, n. 159, vennero concessi all'E.A.S. due finanziamenti straordinari di un miliardo divisi ciascuno in due rate uguali e riflettenti, rispettivamente, gli esercizi 1950-51, 1951-52, 1953-54 e 1954-55.

Con l'esaurirsi delle somme messe a sua disposizione in base ai suaccennati finanziamenti, l'Ente è venuto a trovarsi in una grave situazione di disagio economico, che arreca

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grave pregiudizio all'attività dell'Ente medesimo, attività che è invece indispensabile incrementare ulteriormente al fine di giungere, al più presto, alla soluzione del problema relativo all'approvvigionamento idrico della Sicilia.

È perciò che l'Ente stesso ha predisposto un programma di attività il cui preventivo di spesa, che supera i 5 miliardi, è stato sottoposto all'approvazione dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, al fine di poter ottenere ulteriori finanziamenti, che lo pongano in grado di assolvere i compiti ad esso affidati dalla legge istitutiva ed imposti dalle particolari esigenze dell'isola.

Pertanto, pur riconoscendo l'indubbia utilità dell'azione che l'Ente svolge e la necessità di andare incontro alle richieste da esso prospettate, occorre contemperare dette esigenze con quelle del bilancio dello Stato.

D'accordo col Ministero del tesoro è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale si autorizza in favore dell'Ente acquedotti siciliani un'ulteriore assegnazione di lire 1 miliardo e 500.000.000, quale concorso dello Stato nella misura del 50 per cento, su un programma di opere di lire 3.000.000.000. Detta assegnazione verrà erogata in tre rate uguali negli esercizi 1957-58, 1958-59 e 1959-60.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire un miliardo e 500 milioni da assegnare all'Ente acquedotti siciliani e da erogarsi in tre rate uguali negli esercizi 1957-58, 1958-59 e 1959-60, per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere *a), b), c) e d)* dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.

La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno dei tre esercizi suddetti.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni, da stanziare nell'esercizio 1957-58, si provvederà riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.